

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Carlo VERMIGLIO	Presidente f.f.
- Avv. Susanna PISANO	Segretario f.f.
- Avv. Stefano BORSACCHI	Componente
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Federico FERINA	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Claudio NERI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Ettore TACCHINI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall' avv. M.B. avverso la decisione in data 27/9/11, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura ;

Il ricorrente, avv. M.B. , è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Ettore Tacchini;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento ;

**FATTO**

L'avv. M.B. ricorre avverso la delibera 27 novembre 2011 – 15 ottobre 2012 del COA di Parma che ha applicato la sanzione della censura in relazione al seguente capo di incolpazione:”*a)per non aver adempiuto all’obbligo di restituire senza ritardo alla parte assistita S. s.r.l. la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato professionale, rimanendo altresì sordo alle plurime sollecitazioni in proposito formulate per iscritto dal nuovo difensore incaricato dall’ex cliente; b)per aver richiesto compensi per complessivi € ..... che appaiono manifestamente sproporzionati rispetto all’attività svolta. Condotta in violazione dell’art.38 Legge*

*professionale e delle regole di cui agli artt.6-22-42-43 canone II del Codice deontologico forense, tenuta in Parma dal 13.1.2011”.*

Con esposto 16.02.2011 il sig. E.S., legale rappresentante della S. S.r.l., esponeva di avere conferito all'avv. B. l'incarico di assistere la società in un piano di ristrutturazione aziendale, mandato non correttamente adempiuto dall'avvocato, che non aveva contattato i clienti/fornitori della società suddetta e non aveva fornito i chiarimenti richiesti e, revocato il mandato, non aveva consegnato, nonostante reiterate sollecitazioni, la documentazione in suo possesso al nuovo difensore avv. Z..

Richiesto dal COA di chiarimenti, l'avv. B. ribadiva la corretta esecuzione del mandato, avvenuta mediante compimento di operazioni ritenute necessarie al fine di tentare il risanamento aziendale e la consegna e comunque la messa a disposizione degli atti in suo possesso al nuovo difensore.

Il COA, ritenendo di non procedere all'archiviazione, apriva procedimento disciplinare a carico dell'avv. B. con il capo di incolpazione di cui sopra avendo rilevato nella disamina della pratica una manifesta sproporzione fra le misure del compenso richiesto e l'attività svolta.

Esperita l'istruttoria dibattimentale, esaminati i testi e acquisita copiosa documentazione, il COA, ritenuta la responsabilità disciplinare per entrambi i capi di incolpazione, applicava all'avv. B. la sanzione della censura: ritenute prive di pregio e non sufficientemente probanti le dichiarazioni anche in sede di esame testimoniale dell'esponente circa il non corretto espletamento del mandato da parte dell'avv. B., il COA affermava la palese contraddittorietà del comportamento dell'incolpato in ordine alla restituzione della documentazione consegnatagli dal cliente (in parte trattenuta per la ricostruzione del quantum debeatur ma comunque a disposizione del cliente) nonostante reiterate richieste del nuovo difensore.

Comportamento sanzionabile non solo alla luce dell'art.42 C.D.F. vigente, che impone la restituzione “senza ritardo” della documentazione, ma anche degli art.6 e 22 sotto il profilo della correttezza dei rapporti con il collega.

Il COA affermava poi la manifesta sproporzione dell'importo richiesto a titolo di compenso (€ ..... ) a fronte dell'attività svolta, sostanziata nel mero invio di 270 lettere circolari ai creditori e di 99 corrispondenze in via di posta elettronica, nonché per essere la parcella redatta con uso disinvolto della tariffa stragiudiziale, con indicazione di voci inesistenti e l'esposizione di somme per attività non effettuate direttamente o non svolte affatto.

In particolare, l'attività si era esaurita nella semplice consulenza e nella presentazione di documenti redatti dal cliente o dal suo commercialista; la percentuale del ....% utilizzata dall'avv. B. appariva oltre la media fra minimo e massimo senza che l'attività svolta potesse essere qualificata di particolare pregio o portatrice di vantaggi o risultati per la parte assistita, mentre la pretesa redazione di un contratto era stata accertata come mero assenso alla formulazione operata da altri.

L'avv. B. ricorre avverso la delibera del COA di Parma sostenendo l'erroneo apprezzamento dei fatti e la carenza di una effettiva prova di un comportamento deontologicamente scorretto, atteso che tutta la documentazione consegnata dal cliente era nella disponibilità dello stesso per averne ricevuta copia dopo la consegna degli originali allo studio, per aver proceduto al ritiro di copia di quella ricevuta dall'avv. B. e per essere comunque a disposizione a richiesta; cliente il cui esposto trova ragione nel deterioramento del rapporto con l'avv. B. quando questi si era opposto a porre in essere attività distrattive richieste dal S. e nel tentativo di costui di impedire al proprio legale di chiedere il pagamento dell'attività prestata.

Quanto poi alla violazione del dovere di colleganza, si tratta di affermazione fuori luogo mancando nel capo di incolpazione una puntuale contestazione di tale asserito addebito.

In ordine infine alla affermata manifesta sproporzione del compenso richiesto, l'avv. B. osserva che tutte le attività svolte nella fattispecie non trovano una ordinaria allocazione nelle voci del tariffario forense, sicché vanno "spezzettate" e ricomprese in varie voci del tariffario stesso; che la delibera non tiene conto che l'avv. B. aveva concluso con il cliente un accordo che comprendeva anche l'opera svolta da altri professionisti; che la mole di lavoro trova riscontro nella documentazione prodotta.

Il quadro delle prestazioni eseguite evidenzia una attività notevole, particolarmente gravosa e di importante complessità, un lavoro lungo e complicato il cui compenso, se raffrontato con i tariffari dei dottori commercialisti, non appare fuori dai normali limiti individuati dai tariffari stessi, cui va aggiunta la difficoltà della pratica dovuta anche al numero di creditori (300), degli istituti di credito e delle società di leasing coinvolte nell'operazione.

E' ovvio che le prestazioni eseguite (e sulla loro effettività non vi sono dubbi) devono trovare ricovero in una o più voci presenti nel tariffario forense, sicché per quelle non ritenute appropriate si chiede al CNF un loro corretto inquadramento ed una migliore quantificazione.

L'avv. B. conclude pertanto chiedendo dichiarazione di assoluzione quanto al capo a) in generale perché il fatto non sussiste ed in particolare per erroneo apprezzamento dei fatti e per carenza di prove; quanto al capo b), in quanto l'attività professionale è stata effettivamente svolta ed i valori indicati nelle bozze di parcella sono congrui e corretti; in via subordinata: quanto al capo b), rideterminare il valore delle prestazioni eseguite, indicandone l'eventuale diverso inquadramento nelle voci del tariffario forense ed eventualmente apportando modifiche all'importo, con conseguente declaratoria di conformità del comportamento dell'incolpato alle previsioni del codice etico forense e senza alcuna violazione del precetto di cui all'art.43 canone II; sempre in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, prevedere e comunque ad applicare una sanzione più lieve di quella comminata.

### **DIRITTO**

La decisione impugnata appare condivisibile perché correttamente redatta e ampiamente motivata: il COA di Parma ha deliberato dopo attenta disamina della copiosa documentazione prodotta dall'incolpato e puntuale valutazione delle dichiarazioni rese in dibattimento dai testi esaminati.

In particolare, il COA ha escluso preliminarmente qualsivoglia valore della deposizione dell'esponente, chiaramente animato da spirito di rivalsa nei confronti del proprio difensore e caduto in ripetute contraddizioni e pertanto di dubbia attendibilità, mentre ha fondato il proprio convincimento su quelle dei testi avv. Z., nuovo difensore del ricorrente, e del sig. G.: deposizioni entrambe precise e concordanti, soprattutto in ordine al primo capo di incolpazione, relativamente al quale non è stata data prova dall'incolpato della asserita tempestiva restituzione della documentazione a sue mani.

Premesso infatti che non è sufficiente, per l'osservanza del dettato dell'art.42 CDF, lasciare la documentazione stessa nel proprio studio a disposizione del cliente, perché il verbo restituire implica una condotta attiva da parte dell'avvocato, il ritardo nella restituzione è documentato dai ripetuti solleciti trasmessi all'avv. B. dal nuovo difensore fra gennaio e aprile 2011, solleciti rimasti tutti senza risposta; né assume rilievo la circostanza che la documentazione fosse necessaria per la redazione della nota spese dello studio atteso che l'ordinamento professionale non prevede un diritto di ritenzione, consentendo nel contempo la tutela delle ragioni creditorie dell'avvocato attraverso il diritto di estrarre copia della documentazione stessa.

Del resto, la semplice messa a disposizione, comportamento in vista del quale l'incolpato sostiene l'erroneità della decisione del COA, non sostituisce l'obbligo di

consegna perché impedisce di fatto la materiale apprensione della documentazione (CNF, 16.04.2014, n.68) e comunque costituisce un comportamento che compromette l'immagine che la classe forense deve mantenere nei confronti della collettività: non risultando limitato il dovere di correttezza di cui all'art.6 CDF alla sola attività di assistenza o difesa in giudizio ma riferendosi piuttosto all'intera attività professionale anche una volta che sia stato dismesso e revocato il mandato e ponendosi comunque in contrasto con la norma generale che impone all'avvocato di ispirarsi a correttezza e lealtà nei rapporti con i colleghi e a non "rimanere sordo" (come icasticamente si esprime il COA di Parma) alle plurime sollecitazioni ricevute dal collega subentrato nella difesa.

Quanto al secondo capo di incolpazione, la decisione del COA di Parma appare corretta alla luce della minuziosa ed accurata disamina operata dal primo giudice delle voci più importanti della nota professionale.

La valutazione del compenso come sproporzionata va effettuata solo al termine di un giudizio di comparazione fra l'attività espletata e la misura della remunerazione richiesta: ora, la pur voluminosa documentazione prodotta dall'incolpato si è rivelata costituita per la maggior parte da lettere circolari spedite a creditori e clienti della società di cui era legale rappresentante l'esponente, lettere peraltro dal contenuto stereotipo ricavabile da qualunque formulario; il concordato stragiudiziale la cui proposta doveva essere predisposta dall'avv. B. è rimasta una mera ipotesi di lavoro; il contratto con C. viene redatto da persona diversa dell'incolpato, che si è limitato ad esaminarlo e ad esprimere approvazione mediante email di un'ora dopo la ricezione; non vi è prova alcuna che la nota dell'avv. B. dovesse comprendere non solo la sua attività ma anche quella dei commercialisti che asseritamente lo affiancarono né la asserita mancanza, nella tariffa professionale dell'avvocato, di voci contemplate in quella del dottore commercialista autorizza l'avvocato a "spezzettare" (come si esprime l'incolpato) le sue attività per "ricomprenderle" in varie voci del tariffario forense.

In realtà, l'avv. B. non ha fornito prova alcuna della "complessa e complessiva attività di ristrutturazione aziendale" e della "sua realizzazione" a suo dire svolta nell'interesse del cliente e pertanto correttamente il COA di Parma ha affermato la manifesta sproporzione del compenso richiesto rispetto all'attività effettivamente prestata: è mancata la pur minima prova non solo della attività assolutamente svolta ma anche e soprattutto del risultato che il cliente si aspettava di seguito al conferimento del mandato professionale.

Quanto infine alla pretesa eccessività della sanzione irrogata, la determinazione della sanzione è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti: nel caso di specie, il concorso di più violazioni e il comportamento processuale dell'incolpato, che ha dimostrato di non comprendere la rilevanza disciplinare dei comportamenti a lui addebitati, limitandosi a ribadire la correttezza del primo (la mancata sollecita restituzione della documentazione al collega subentrato nella difesa) e dilungandosi, quanto al secondo, nella comparazione fra tariffa forense e tariffa dei dottori commercialisti, dimenticando che la contestazione attiene all'effettiva attività in concreto svolta nell'interesse del cliente e nella assenza di qualsivoglia risultato positivo per lo stesso così da rendere manifesta la sproporzione fra opere prestate e compenso richiesto.

La sanzione irrogata dal COA di Parma appare pertanto adeguata al caso sottoposto a scrutinio disciplinare.

**P.Q.M.**

Il Consiglio Nazionale forense, riunito in Camera di Consiglio;  
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e 59 e segg. del R.D. 22.01.1934,  
n. 37;  
respinge il ricorso.

Così deciso in Roma lì 29 gennaio 2015.

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Susanna Pisano

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Carlo Vermiglio

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 11 giugno 2015

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Avv. Rosa Capria